

La Cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva invocato la tenuità del fatto

DS6901

DS6901

# Rottamazione porta assoluzione

## L'ultima riforma fissa i paletti alle condanne per evasione

DI DEBORA ALBERICI\*

**L'**ultima riforma fissa i paletti alle condanne per evasione fiscale. Può essere assolto, nonostante il debito ingente con l'Erario, chi ha aderito alla rottamazione.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4145 del 31 gennaio 2025, ha accolto il ricorso di un contribuente accusato di aver evaso le imposte ma di aver poi rottamato il debito.

La difesa ha invocato, ai fini dell'assoluzione, la speciale tenuità del fatto dal momento che il debito si era notevolmente ridotto in seguito alla definizione agevolata.

La tesi ha fatto breccia presso i giudici del Palazzaccio che hanno spiegato come la Corte di appello ha negato la particolare tenuità del fatto "atteso l'importo non irrisorio della somma evasa". Nessuna valutazione è stata dunque compiuta della documentazione depositata con una memoria difensiva, che attesterebbe il pagamento dell'importo dovuto a titolo di "definizione agevolata".

La sentenza, pertanto, non ha considerato il comportamento successivo al reato che, a seguito del d. lgs. n. 150 del 2022, deve essere valutato nell'ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità dell'esimente, rilevando ai fini dell'apprezzamento dell'entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo.

Il principio, peraltro, è stato già affermato proprio con riguardo ai reati tributari, sul presupposto che "tra le condotte susseguenti al reato, che per effetto della novella dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non possono, di per sé sole, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, ma che tuttavia possono essere valorizzate nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, vi è anche l'integrale o anche parziale adempimento del debito tributario con l'Erario, anche attraverso un piano rateale concordato con il Fisco o l'adesione a provvedimenti relativi alla c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali".

C'è di più. Per la Cassazione a rafforzare ulteriormente il rilievo che anche il legislatore oggi assegna al pagamento di quanto dovuto, sempre nell'ottica dell'art. 131-bis cod. pen., occorre infine richiamare l'art. 13, d. lgs. n. 74 del 2000 secondo il quale "ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi.

\*cassazione.net

© Riproduzione riservata

